

Dalla normativa all'inclusione: stato dell'arte e scenari futuri

Roma – 22 febbraio 2020

Flavio Fogarolo


flavio@flaviofogarolo.it

Signora, se non porta a scuola un certificato medico noi dobbiamo per forza trattare suo figlio come tutti gli altri!



Inclusione

Accessibilità




Personalizzazione



Inclusione

Accessibilità



Personalizzazione

Inclusione strutturale

non ha un destinatario prefissato e non ha lo scopo di risolvere un problema a qualcuno, bensì di eliminare le possibili barriere "prima" che si manifestino come tali, indipendentemente dall'individuo specifico che può essere danneggiato o favorito, secondo i casi.

La Personalizzazione

interviene su un singolo soggetto. In educazione è quasi sempre diffusa e informale, come normale modalità di intervento, ma a volte va formalizzata. È sempre formalizzata se comporta dei costi o tutela diritti specifici.

DPR 8 marzo 1999, n. 275

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche

Art. 4

2. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche **regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento** delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e **ai ritmi di apprendimento degli alunni.**

A tal fine le istituzioni scolastiche **possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune** e tra l'altro:

...

Alunno con BES certificati proveniente da contesto socio-familiare complesso per il quale è stato stilato come da normative vigenti un PDP. È possibile differenziare i contenuti? Esempio: la classe (scuola media) studia le potenze o il teorema di Pitagora e lui studia le addizioni e le sottrazioni o il perimetro del quadrato e del rettangolo.

Se gli alunni hanno capacità di apprendimento non uniformi, personalizzare è inevitabile

Si insegna quello che è possibile imparare

Se l'insegnamento è personalizzato, lo deve essere anche la valutazione

Si valuta quello che si è insegnato

Inclusione stop and go

1999 DPR 275

La scuola autonoma può applicare **qualsiasi flessibilità didattica** per raggiungere il successo formativo di tutti.

2010 Legge 170

2011 DM 5669

e Linee Guida

Si riconosce il diritto ad una **didattica individualizzata e personalizzata**, con coerenti modalità di valutazione, agli alunni con **DSA - Disturbi Specifici di Apprendimento** formalmente certificati.

Inclusione stop and go

2012 Dirett. BES

2013 CM 8

2013 Nota 22/11

Con vari pronunciamenti il MIUR si preoccupa degli alunni in difficoltà non tutelati dalle L. 104/92 o 170/10 e dichiara che anche per loro le scuole **devono** attivare **percorsi personalizzati**.

Si afferma **l'autonomia del Consigli di Classe** nella scelta dello strumento di programmazione (PDP o non PDP) fatto salvo **l'obbligo di fornire risposte ai bisogni**.

Possono usare strumenti compensativi all'Esame di Stato. Le personalizzazioni alle prove INVALSI sono possibili in caso di disturbi evolutivi specifici certificati.

Inclusione stop and go

2017 DL 62

Nega ogni personalizzazione agli alunni con BES individuati dalla scuola all'Esame di Stato e alle prove Invalsi. Alcune tutele sono possibili solo in caso di disabilità o DSA.

2017 DM 741

2018 nota 7885

Il decreto 741 sugli esami del primo ciclo conferma che **nessuna personalizzazione** può essere prevista per gli alunni con BES individuati dalla scuola. La nota 7885 suggerisce, se necessario, di **estendere a tutti** l'uso di strumenti compensativi.

NB: nel 2018 il DL 62 si applica solo al primo ciclo, nulla cambia per adesso nel secondo.

Inclusione stop and go

2018 Nota 1143 Ribadisce che **non è necessario il PDP** per personalizzare gli interventi didattici e, considerando i **rischi di etichettatura** impropria, **sconsiglia l'uso generalizzato dell'acronimo BES.**

2019 nota 562 Si **torna a parlare di BES** e si riafferma l'importanza, anche se non l'obbligo, del **PDP** estendendone l'uso anche agli alunni con **Alto Potenziale Intellettivo.** Quanto agli esami, si dice che il fatto che il DL 62/17 ignorasse gli alunni con BES al di fuori di disabilità e DSA non significa che fosse negata per loro ogni personalizzazione ma che nulla cambiava e quindi **venivano confermate le tutele per loro previste.**

Inclusione stop and go

2019 OM 205

L'OM sugli Esami di Stato del secondo ciclo ripropone infatti per gli altri BES lo stesso testo dell'anno precedente: **possibilità di usare strumenti compensativi per tutti.**

2019 nota 5772

Con la nota sugli esami per il primo ciclo ritorna la possibilità di usare strumenti compensativi per gli altri alunni con BES, oltre quelli con disabilità e DSA, ma **solo se individuati in base a un certificato medico.**

Stessa linea per la prova INVALSI

2019/20

**Sito Invalsiopen
Pagina alunni BES**

Si riaffermano rigidamente le indicazioni del DL 62: per le prove INVALSI **nessuna personalizzazione è possibile al di fuori di disabilità e DSA.**

DECRETO LEGISLATIVO 7 agosto 2019, n. 96.

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107».

Inclusione

ICF

Modello Bio-Psico-Sociale

Condivisione

Contesto

Barriere / Facilitatori

Ambiente educativo

Corresponsabilità educativa

Parleremo di:

Nuove procedure di certificazione

Il PEI: contenuti

Il PEI: competenze e responsabilità

Il PEI: tempi

Ambito di applicazione

**Il GLI - Gruppo di Lavoro per
l'Inclusione**

Parleremo di:

Nuove procedure di certificazione

Il PEI: contenuti

Il PEI: competenze e responsabilità

Il PEI: tempi

Ambito di applicazione


**Il GLI - Gruppo di Lavoro per
l'Inclusione**

Art. 5 - Commissioni mediche. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104

Viene modificato il percorso che porta al riconoscimento della disabilità prevedendo una certificazione specifica ai fini dell'inclusione scolastica.

Dopo la certificazione l'ASL rilascia il **Profilo di Funzionamento**

Mancano decreti applicativi importanti



Il Profilo di Funzionamento

Nuovo comma 5 art. 12 della L. 104/92

[...] Tale accertamento è propedeutico alla redazione del **profilo di funzionamento**, predisposto **secondo i criteri** del modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (**ICF**) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della formulazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) facente parte del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328.


Il Profilo di Funzionamento

Art. 15 c. 4

Il Profilo di funzionamento [...]

b) definisce anche le **competenze professionali** e la **tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali** utili per l'inclusione scolastica;

.



Parleremo di:

Nuove procedure di certificazione

Il PEI: contenuti

Il PEI: competenze e responsabilità

Il PEI: tempi

Ambito di applicazione

**Il GLI - Gruppo di Lavoro per
l'Inclusione**

Contenuti del PEI

Art. 7 c. 2 lettere b, c, d, e, f

b) facilitatori e barriere

c) ambiente di apprendimento

d) modalità di sostegno didattico

e) percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento

f) coordinamento con il Progetto Individuale

**Per
tutti**

**Solo
se...**

Contenuti del PEI

Art. 7 c. 2 lettere b, c, d, e, f

b) facilitatori e barriere

c) ambiente di apprendimento

d) modalità di sostegno didattico

e) percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento

f) coordinamento con il Progetto Individuale

Per tutti

Solo se...

b) facilitatori e barriere

b) [Il PEI] **tiene conto dell'accertamento** della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, di cui all'articolo 12, comma 5, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e **del Profilo di funzionamento**, avendo particolare riguardo all'**indicazione dei facilitatori e delle barriere**, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS;

Contenuti del PEI

Art. 7 c. 2 lettere b, c, d, e, f

b) facilitatori e barriere

c) ambiente di apprendimento

d) modalità di sostegno didattico

e) percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento

f) coordinamento con il Progetto Individuale

Per tutti

Solo se...

c) ambiente di apprendimento

c) [Il PEI] individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un **ambiente di apprendimento** nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie, anche sulla base degli **interventi di corresponsabilità educativa** intrapresi dall'intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati;

Contenuti del PEI

Art. 7 c. 2 lettere b, c, d, e, f

b) facilitatori e barriere

c) ambiente di apprendimento

d) modalità di sostegno didattico

e) percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento

f) coordinamento con il Progetto Individuale

Per tutti

Solo se...

d) modalità di sostegno didattico

d) [Il PEI] esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa **la proposta del numero di ore di sostegno alla classe**, le **modalità di verifica**, i **criteri di valutazione**, gli **interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici**, la **valutazione in relazione alla programmazione individualizzata**, nonché **gli interventi di assistenza igienica e di base**, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e le **risorse professionali** da destinare **all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione** secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall'accordo di cui al c.5-bis dell'art.3;

Contenuti del PEI

Art. 7 c. 2 lettere b, c, d, e, f

b) facilitatori e barriere

c) ambiente di apprendimento

d) modalità di sostegno didattico

e) percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento

f) coordinamento con il Progetto Individuale

**Per
tutti**

**Solo
se...**

e) percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento

e) [Il PEI] definisce gli strumenti per **l'effettivo svolgimento** dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, **assicurando la partecipazione** dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;

Nelle classi in cui è previsto il PCTO

Contenuti del PEI

Art. 7 c. 2 lettere b, c, d, e, f

b) facilitatori e barriere

c) ambiente di apprendimento

d) modalità di sostegno didattico

e) percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento

f) coordinamento con il Progetto Individuale

Per tutti

Solo se...

f) coordinamento con il Progetto Individuale

f) [Il PEI] indica le modalità di **coordinamento degli interventi** ivi previsti e la loro **interazione con il Progetto individuale**;

Se è stato redatto il Progetto Individuale

Parleremo di:

Nuove procedure di certificazione

Il PEI: contenuti

Il PEI: competenze e responsabilità

Il PEI: tempi

Ambito di applicazione

**Il GLI - Gruppo di Lavoro per
l'Inclusione**

Il PEI: competenze e responsabilità

Art. 7 c. 2 lettera a – Nuovo art. 15 della L. 104/92 c. 10 e 11

Viene istituito formalmente un nuovo gruppo di lavoro denominato GLO – Gruppo di Lavoro Operativo con il compito di approvare e verificare il PEI.

Il PEI: competenze e responsabilità

Nuovo art. 15 della L. 104/92 c. 10

10 - Ogni Gruppo di lavoro operativo **è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe**, con la **partecipazione dei genitori** della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, **delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il necessario supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare.**

Il PEI: competenze e responsabilità

Nuovo art. 15 della L. 104/92 c. 11

11. All'interno del Gruppo di Lavoro Operativo, di cui al comma 10, **è assicurata la partecipazione attiva degli studenti con accertata condizione di disabilità** in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione.

Il Piano Educativo Individualizzato (PEI)

In precedenza

Responsabili del PEI:

Scuola e ASL congiuntamente

Collaborano:

I genitori

Con il nuovo DL (dal 2019)

Responsabile del PEI:

Solo la Scuola. Tutti gli insegnanti sono membri del GLO

Partecipano:

I genitori

Figure professionali

specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e l'alunno con disabilità

Studente con disabilità

nella sec. di 2° grado, anche se minorenni

Fornisce il necessario supporto

ASL

Parleremo di:

Nuove procedure di certificazione

Il PEI: contenuti

Il PEI: competenze e responsabilità

Il PEI: tempi

Ambito di applicazione

**Il GLI - Gruppo di Lavoro per
l'Inclusione**

Il PEI: tempi

Art. 7 c. 2 lettere g e h

g) è redatto in **via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre**, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter; è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

Il PEI: tempi

Art. 7 c. 2 lettere g e h

g)... Nel passaggio tra i gradi di istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento di iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione;

Il PEI: tempi

Art. 7 c. 2 lettere g e h

h) è soggetto a **verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico** al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.

Parleremo di:

Nuove procedure di certificazione

Il PEI: contenuti

Il PEI: competenze e responsabilità

Il PEI: tempi

Ambito di applicazione

**Il GLI - Gruppo di Lavoro per
l'Inclusione**

Ambito di applicazione

Art. 2 c. 1

1. Le disposizioni di cui al presente decreto **si applicano esclusivamente** alle bambine e ai bambini della scuola dell'infanzia, alle alunne e agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, alle studentesse e agli studenti della scuola secondaria di secondo grado **certificati ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104**, al fine di promuovere e garantire il diritto all'educazione, all'istruzione e alla formazione

Ambito di applicazione

Art. 2

1.

Si applicano quindi solo agli alunni con
disabilità:

si a

ai b

e a

SC

stu

se

se

19

L'art. 4 sulla Valutazione della qualità
dell'inclusione scolastica

L'art. 8 sul Piano per l'Inclusione

L'art. 9 sui Gruppi per l'inclusione,
compreso il GLI.

L'art. 13 sulla formazione

L'art. 16 sull'istruzione domiciliare

il diritto all'educazione, all'istruzione e alla

formazione

Parleremo di:

Nuove procedure di certificazione

Il PEI: contenuti

Il PEI: competenze e responsabilità

Il PEI: tempi

Ambito di applicazione

**Il GLI - Gruppo di Lavoro per
l'Inclusione**

II GLI

Nuovo art. 15 della L. 104/92 c. 8 e 9

8. Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il **Gruppo di lavoro per l'inclusione** (GLI). Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed **ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione** nonché **i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.**

II GLI

Nuovo art. 15 della L. 104/92 c. 8 e 9

9. In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli **studenti**, dei **genitori** e può **avvalersi della consulenza dei rappresentanti delle associazioni** delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nell'inclusione scolastica.

In sede di definizione dell'utilizzazione delle risorse complessive destinate all'istituzione scolastica ai fini dell'assistenza di competenza degli enti locali, alle riunioni del GLI partecipa **un rappresentante dell'ente territoriale competente [...]**,

Il nuovo GLI

composizione base e allargata

Composizione base

Composto da insegnanti e operatori ASL, eventualmente ATA. Tutti tenuti alla riservatezza professionale



Sostiene docenti e consigli di classe nell'attuazione del PEI



Sostiene il collegio docenti nella definizione del Piano per l'Inclusione

Con genitori, studenti e associazioni

GLI base più genitori, studenti (nella secondaria di 2° grado) e associazioni. Collabora con istituzioni pubbliche e private.



Supporta la definizione e l'attuazione del Piano di inclusione

Con rappresentante Ente Territoriale

GLI base più rappresentante del Comune o di altro ente locale



Definisce le risorse complessive ai fini dell'assistenza di competenza degli enti locali

Il Piano per l'Inclusione

Art. 6 c. 1

1 - Ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della definizione del Piano triennale dell'offerta formativa, predisponde il **Piano per l'inclusione** che definisce le **modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse**, compreso l'utilizzo complessivo delle misure di sostegno sulla base dei singoli PEI di ogni bambina e bambino, alunna o alunno, studentessa o studente, e, nel rispetto del principio di accomodamento ragionevole, per il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per **progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica.**

Flavio Fogarolo
e Giancarlo Onger

La nuova legge sull'inclusione

Come cambia la scuola
con la modifica del DLgs 66

GUIDE

Erickson



Grazie
dell'attenzione!